



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 24 giugno 2021

Deliberazione n. 2021/17/183

Oggetto: Presa d'atto Sentenza n. 4095/2020 del 09 dicembre 2020 e depositata il 30 dicembre 2020 emessa dalla Corte di Appello di Napoli -- sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza nell'ambito del giudizio R.G. n. 2361/2018 - sig. omissis c/ Consorzio ASI di Avellino/Consorzio Gestione Servizi s.c. a r.l. .

L'anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di giugno alle ore 18,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2. Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3. Yuri GIOINO	- Componente	presente
4. Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Dirigente Area Amministrativa- Affari Generali, dott.ssa Roberta Giordano





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

IL PRESIDENTE

Relazione quanto segue:

Vista la Sentenza n. 4095/2020 del 09.12.2020 e depositata il 30.12.2020 resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 2361/2018, con la quale la Corte di Appello di Napoli - sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza - rigettava l'appello e condannava il Consorzio ASI di Avellino al pagamento delle spese del giudizio pari complessivamente ad € 3.300,00 oltre accessori di legge;

Vista altresì la nota del 10 giugno 2021, acquisita al protocollo consortile n. 3801, il medesimo giorno, con la quale il Prof. Avv. Giorgio Fontana, relazionava quanto segue: *"...risulta allo stato proponibile il ricorso per cassazione avverso la Sentenza n. 4095/2020 della Corte di Appello di Napoli soltanto in relazione a quella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto inammissibili (perché nuove), e pertanto non più esaminabili, le difese proposte dal Consorzio soltanto con il ricorso di appello avverso la statuizione del Tribunale di Avellino che ha sancito la responsabilità solidale di detto Consorzio ritenendo accertata una codatorialità (del CGS e del Consorzio ASI) del rapporto di lavoro del dott. omissis "*;

Rilevato che con la medesima nota il professionista rappresentava altresì che *"ferma restando l'irrevocabilità delle statuizioni giudiziali che hanno accertato l'illegittimità del licenziamento e la fondatezza dei crediti rivendicati dal lavoratore, il ricorso per cassazione potrebbe essere proposto dal Consorzio ASI nella prospettiva di escludere la propria responsabilità solidale e, pertanto, di conseguire, nel caso di pronunciamento favorevole della Corte di Cassazione, la ripetizione delle somme già corrisposte al dott. De Santis"*;

Pertanto, tenuto conto di quanto esposto, e ritenuto che un ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli - sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza - n. 4095/2020 del 09.12.2020 e depositata il 30.12.2020 resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 2361/2018, sarebbe teso soltanto ad una eventuale esclusione di responsabilità solidale, con il probabile rischio di una eventuale ulteriore condanna alle spese legali nei confronti dell'Ente, quindi anche al fine di contenere le spese a carico dell'Ente, propone di prendere atto della sentenza innanzi richiamata e della nota del prof. Fontana e di non incaricare il legale al fine di proporre il relativo ricorso.

IL COMITATO DIRETTIVO

Preso Atto di quanto relazionato dal Presidente;

Ritenuta valida e pienamente condivisibile la relativa proposta;

Vista la nota del prof. Avv. Giorgio Fontana, legale dell'Ente per il giudizio in questione, del 10 giugno 2021, prot. n. 3801;

Ritenuto di non procedere, anche per ragioni di economicità, alla proposizione del ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione, avverso la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli - sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza - n. 4095/2020 del 09.12.2020 e depositata il 30.12.2020;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli - sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza - n. 4095/2020 del 09.12.2020 e depositata il 30.12.2020 nell'ambito del giudizio R.G. n. 2361/2018 e fare proprio quanto rappresentato dal prof. Avv. Giorgio Fontana nella nota del 10 giugno 2021, prot. n. 3801.
- 2) di non procedere alla formale proposizione del ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli - sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza - n. 4095/2020 del 09.12.2020 e depositata il 30.12.2020 resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 2361/2018
- 3) Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché all'Ufficio di Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013.